



Università

Università Libera di Milano

Ambrosiana

University Ambrosiana
Free University of Milan

1995 -2015 CELEBRAZIONE DEL VENTENNALÈ

UNIVERSITA AMBROSIANA vs MIUR e AGCOM

Negli ultimi anni burocrati del MIUR e giornalisti di basso profilo hanno cercato di ostacolare il lavoro straordinario ed innovativo a livello formativo e scientifico compiuto dal 1995 dall'Università Ambrosiana in aperto contrasto con il Ministero dell'Università e della Ricerca che invece di [appoggiare l'innovazione di rilievo internazionale](#) dell'Università soprattutto grazie alla istituzione del paradigma della [Medicina centrata sulla persona](#), avvenuta nell'Università, nel 1998, [rivoluzione epocale della scienza medica](#), l'ha ostacolata.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca nel 2006, impediva apertamente la formazione di un Consorzio Interuniversitario proposto dalla UA per portare nelle Università statali, in Italia molto arretrate nella metodologia di formazione del medico senza formazione alla docenza in Medicina la ricerca in "Medical Education" e la formazione alla Medicina centrata sulla persona. Sono della Università Ambrosiana [il primo Congresso Internazionale in "Medical Education"](#) (paradossalmente patrocinato dallo stesso MIUR), il primo ed unico tuttora Dipartimento in Italia sulla materia che propone una "Licentia Docendi" (2005), per acquisire la metodologia d'insegnamento della Metodologia clinica, il primo programma al mondo [di formazione internazionale alla Medicina centrata sulla persona e ricerca in Medical Education](#) e il primo dottorato di ricerca ad essere erogato da una Università Italiana sulla materia di ambito internazionale, nel 2010 tra i primi 10 del mondo. La seconda grande eccellenza dell'Università è l'Adolescentologia di cui è leader nel mondo con [la Società Italiana di Adolescentologia e Medicina dell'Adolescenza](#) che per la formazione fa capo all'omonimo dipartimento.

Il funzionario del MIUR Masia invece di appoggiare l'innovazione provvedeva a segnalare all'AGCOM il fatto che l'Università si titolava del nome "Università" senza che rilasciasse diplomi " con un valore legale" inesistente ai sensi dell'art 172 DR 1592 del 1933 e del documento del senato 288 del Marzo 2011, fatto corroborato da importanti costituzionalisti quali Sabino Cassese e sulla linea di Luigi Einaudi Presidente della Repubblica. L'Università Ambrosiana a sua volta provvedeva a denunciare all'AGCOM il MIUR per "Abuso di posizione dominante" .l'AGCOM non agisce contro il MIUR e sanziona l'Università Ambrosiana. Segue

una denuncia penale nei confronti del funzionario Masia, del Ministro Gelmini e dell'AGCOM per abuso di potere e il ricorso al Consiglio di Stato, in cui il MIUR ha buon gioco non avendo l'Università potuto garantirsi il sostegno legale. Segue poi un ulteriore ricorso al Quirinale contro la sentenza del Consiglio di Stato, superficiale e piena di errori.

Nel 2014, l'Università chiede al MIUR l'autorizzazione per un Curriculum sperimentale in Medicina centrata sulla persona, limitatamente al periodo clinico e la certificazione di corsi internazionali da lei erogati, che non sono sotto la giurisdizione del Ministero. Due funzionari del MIUR segnalano di nuovo l'Università all'Autorità Garante la quale non esita probabilmente, anch'essa per ritorsione e senza alcuna specifica motivazione a emettere una sanzione. L'illegittimità dell'azione del MIUR e dell'AGCOM è ben presente a livello di giurisprudenza:

L'inesistenza del valore legale del titolo di studio, avvertito da Luigi Einaudi che profeticamente aveva previsto un Università di " bolli", è asseverata dall'insigne costituzionalista Sabino Cassese. Il diritto di Enti e privati di fondare Università è stato sancito dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 195/72 (in Foro It., 1973, I, cc. 6 - 15, con nota di A. C. Jemolo, Perplexità su una sentenza; caso Cordero), che afferma " che ... è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al 1° comma, della libertà dell'arte e della scienza. ***Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università che sono previste nel contesto del medesimo art. 33, e sarebbe, d'altronde illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore.***

Da tale argomentare il giudice delle leggi inferisce " ... che non contrasta con l'art. 33 la creazione delle università libere ... " e che la stessa disposizione " ... garantisce la piena libertà a tutte le scuole non statali. con il commento dell'Avvocatura generale dello stato (Stefania Sorgia).L'avvocatura generale reitera alla dottrina giurisprudenziale che ritiene che il diritto a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione sia da estendersi alla costituzione di Università private non aventi personalità di diritto pubblico., come espresso dalla citata sentenza della Corte costituzionale 195/72 **Il diritto al titolo di "Università" è stato legittimato dalla Sentenza della Suprema Corte:" Il termine "Università", oltre ad essere giuridicamente pregnante, è carico di indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connesso com'è ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la società italiana. [Cfr.: Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004]. (autorizzazione alle Università della terza età a definirsi Università).**

L'Università provvede segnalando la questione al Quirinale nel merito dell'abuso compiuto dal MIUR che si attribuisce un potere autoreferenziale ed illecito di dare un titolo giuridico inesistente ai diplomi Accademici.

Da questa querelle, appare il tentativo illecito del MIUR e dei governi d cui è stato parte negli anni di difendere un potere che ha paralizzato il sistema universitario e scientifico italiano **portandolo al fallimento e paralizzando il progresso del paese, agendo contro innovazioni ed eccellenze determinanti per la salute della popolazione italiana.**

Appendice

1. Legge del 9 maggio 1989 , n° 168.: *“ è istituito il Ministero e dell'Università e della ricerca scientifica (omissis) con il compito di promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nonché lo sviluppo delle Università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario di sequito compresi nella denominazione Università”*

2. Sentenza TAR Lazio

Il termine “Università”, oltre ad essere giuridicamente pregnante, è carico di indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connesso com'è ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la società italiana. [Cfr.: Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004]. (autorizzazione alle Università della terza età a definirsi Università)

3. Corte Costituzionale

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 195/72 (in Foro It., 1973, I, cc. 6 - 15, con nota di A. C. Jemolo, Perplexità su una sentenza; caso Cordero), afferma che " che " *... è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al 1° comma, della libertà dell'arte e della scienza. Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università che sono previste nel contesto del medesimo art. 33, e sarebbe, d'altronde illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore.*

Da tale argomentare il giudice delle leggi inferisce " ... che non contrasta con l'art. 33 la creazione delle università libere ... " e che la stessa disposizione " ... garantisce la piena libertà a tutte le scuole non statali.

L'attività ed il cui ordinamento istituzionale (all. 1), si configurano nella pena legittimità nella natura privatistica come appare dalla [sentenza della Corte di cassazione](#) n 14129/99 e dal commento dell'Avvocatura generale: riguardante la legittimazione della natura privatistica dell'Università dati i requisiti (composizione privata organo collegiale, provenienza privata beni patrimoniali, percentuale di finanziamento pubblico). **L'avvocatura generale (Stefania Sotgia) reitera alla nota 3 la dottrina giurisprudenziale che ritiene che il diritto a enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione sia da estendersi alla costituzione di Università private non aventi personalità di diritto pubblico., come espresso dalla citata sentenza della Corte costituzionale 195/72**

4. Decreto reale 1592-1933

Ai sensi dell'art. 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante

"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", le lauree e i

diplomi conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori hanno esclusivamente

valore di qualifiche accademiche.

L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di

Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che:

- a) abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori la laurea o il diploma corrispondente;
- b) abbiano superato, nel corso degli studi per il conseguimento del detto titolo, gli esami di profitto nelle discipline che sono determinate per regolamento.

E' stato osservato che tale disposizione stabilisce una sorta di "*valore legale indiretto*": il titolo di studio non è necessario per l'esercizio della professione, bensì per l'ammissione all'esame di Stato, a sua volta necessario per l'esercizio della professione¹.

5. Documento del Senato 280, Marzo 2011

“Il valore legale del titolo di studio non è dunque un istituto giuridico che trovi la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico”

6. Da Sabino Cassese : Il valore legale del titolo di studio

La filippica di Einaudi

«... [L]a verità essenziale qui affermata [è:] non avere il diploma per se medesimo alcun valore legale, non essere il suo possesso condizione necessaria per conseguire pubblici e privati uffici, essere la classificazione dei candidati in laureati, diplomati medi superiori, diplomati medi inferiori, diplomati elementari e simiglianti indicativi di casta, propria di società decadenti ed estranea alla verità ed alla realtà; ed essere perciò libero il datore di lavoro, pubblico e privato, di preferire l'uomo vergine di bolli».

Così terminava, nel 1959, Luigi Einaudi la sua filippica contro il valore legale dei titoli di studio¹.

La polemica di Einaudi contro i «largitori di titoli» era duplice. Egli, da un lato, osservava che il valore legale era una finzione, essendo il valore del diploma, in sostanza, esclusivamente morale. Per questo motivo - scriveva Einaudi - non c'è bisogno del bollo dello Stato: «[...] la fonte dell'idoneità scientifica, tecnica, teorica o pratica, umanistica, o professionale non è il sovrano o il popolo o il rettore o il preside o una qualsiasi specie di autorità pubblica; non è la pergamena ufficiale dichiarativa del possesso del diploma».

Se, da questo lato, il valore legale dei titoli di studio è un "mito", non lo è l'altro lato, con il quale si accanisce Einaudi: **il valore legale dei titoli partorisce uniformità degli ordinamenti scolastici, controllo pubblico su di essi, valore di esclusiva del titolo, legittima aspettativa del titolare in certe cariche e certe professioni. Spetta singolarmente alla scuola, ai corpi accademici, all'università di attribuire il merito o il rimprovero.**

L'arringa einaudiana di mezzo secolo fa mette insieme argomenti maggiori e minori contro il valore legale dei titoli di studio; **definisce quest'ultimo un "mito", ma vi attribuisce molti gravi effetti; ne considera più l'effetto per la società, che quello per la scuola. Sarà bene, dunque, procedere per gradi, partendo dalle leggi, visto che si parla del valore "legale" di titoli.**

Riassumo (Cassese ndr): **non esiste un valore legale generale dei titoli di studio; questi hanno solo un valore accademico;** comportano, dunque, riconoscimenti all'interno del sistema scolastico, con molti parametri interni di ponderazione per il riconoscimento di titoli stranieri e le equipollenze. Tuttavia, gli uffici pubblici e le professioni sono ordinati in modo che per accedere ai concorsi pubblici e agli esami di Stato è necessario avere un titolo di studio. Infine, la disciplina universitaria del 1990, peraltro rimasta inapplicata, ha stabilito una corrispondenza corso di studio-titolo-livello burocratico o professionale, portando alle estreme conseguenze il rapporto livello di studio certificato dal titolo-collocazione nella professione.

DR n°580-1 Ottobre 1973 (comma 1)

Art. 10.

"Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge" (ma lo art.172-DR 1933 dice che i Diplomi Universitari hanno solo valore di qualifica accademica

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 195/72 (in Foro It., 1973, I, cc. 6 - 15, con nota di A. C. Jemolo, Perplexità su una sentenza; caso Cordero), afferma che " **... è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al 1° comma, della libertà dell'arte e della scienza. Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a comprendere le università che sono previste nel contesto del medesimo art. 33, e sarebbe, d'altronde illogico che le garanzie di libertà per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università e agli istituti di istruzione superiore.**

Da tale argomentare il giudice delle leggi inferisce " ... che non contrasta con l'art. 33 la creazione delle università libere ... " e che la stessa disposizione " ... garantisce la piena libertà a tutte le scuole non statali.